

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE ETICO

Sozialcoop Dolomiti – Consorzio Cooperativo Sociale

Via Buoizzi 18a
39100, Bolzano (Bz)

sozialcoop@sozialcoop.it
sozialcoop@pec.sozialcoop.it

Sommario	
Titolo I — Oggetto e strumenti	3
Art. 1 — Oggetto.....	3
Art. 2 — Strumenti di attuazione.....	3
Titolo II — Garante etico	3
Art. 3 — Nomina e composizione	3
Art. 4 — Funzioni e poteri.....	3
Art. 5 — Riservatezza e conservazione	4
Titolo III — Segnalazioni	4
Art. 6 — Canali di segnalazione	4
Art. 7 — Contenuto della segnalazione	4
Art. 8 — Istruttoria.....	4
Art. 9 — Tutela del segnalante e delle persone coinvolte	5
Titolo IV — Procedimento sanzionatorio	5
Art. 10 — Organi competenti	5
Art. 11 — Criteri di graduazione	5
Art. 12 — Misure verso le cooperative socie	5
Art. 13 — Misure verso terzi contraenti	6
Art. 14 — Misure cautelari.....	6
Titolo V — Formazione e comunicazione.....	6
Art. 15 — Consegna e sottoscrizione.....	6
Art. 16 — Piano di formazione.....	6
Art. 17 — Comunicazione esterna	6
Titolo VI — Adesione di socie, fornitori e partner.....	7
Art. 18 — Clausola contrattuale tipo	7
Art. 19 — Dichiarazione delle cooperative socie	7
Titolo VII — Monitoraggio e revisione	7
Art. 20 — Relazione annuale	7
Art. 21 — Indicatori di attuazione	7
Art. 22 — Revisione ed entrata in vigore.....	7

Titolo I — Oggetto e strumenti

Art. 1 — Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità operative di attuazione, vigilanza, segnalazione e sanzione previste dal Codice Etico del Consorzio, di cui costituisce parte integrante.

1.2 In caso di dubbio interpretativo, le disposizioni del presente Regolamento si interpretano in coerenza con la Carta dei Valori e con il Codice Etico.

Art. 2 — Strumenti di attuazione

2.1 Sono strumenti di attuazione del Codice Etico:

- il Garante etico e le procedure di vigilanza (Titolo II);
- il canale di segnalazione interna e le procedure di istruttoria (Titolo III);
- il sistema sanzionatorio e le procedure di contestazione (Titolo IV);
- il piano di formazione e comunicazione (Titolo V);
- le clausole di adesione per socie, fornitori e partner (Titolo VI);
- il monitoraggio, la rendicontazione e la revisione periodica (Titolo VII).

Titolo II — Garante etico

Art. 3 — Nomina e composizione

3.1 Il Garante etico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto, alternativamente, da un unico componente esterno ovvero da un collegio di tre componenti, di cui almeno uno esterno al Consorzio e alle cooperative socie, che assume la presidenza.

3.2 I componenti sono scelti fra persone dotate di comprovata onorabilità e di competenze in ambito giuridico, organizzativo, contabile, socioassistenziale o di controllo interno.

3.3 Non possono essere nominati coloro che: siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, la persona, la fede pubblica o l'economia pubblica; si trovino in situazioni di conflitto di interessi non rimovibile; abbiano rapporti economici significativi con il Consorzio tali da comprometterne l'indipendenza.

3.4 Il Garante etico dura in carica tre esercizi ed è rinnovabile. Decade in caso di perdita dei requisiti; può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, con deliberazione motivata.

Art. 4 — Funzioni e poteri

4.1 Il Garante etico:

- vigila sull'osservanza e sull'effettività del Codice Etico;
- riceve e istruisce le segnalazioni ai sensi del Titolo III;
- esprime pareri, anche preventivi, su questioni etiche sottoposte dagli organi sociali, dai Destinatari e dalle cooperative socie;
- propone al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti del Codice, del presente Regolamento e delle procedure interne;
- verifica l'attuazione del piano di formazione e la diffusione del Codice;
- redige la relazione annuale di cui all'art. 20.

4.2 Nell'esercizio delle proprie funzioni il Garante etico ha accesso, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a documenti, atti e informazioni del Consorzio, può convocare e sentire Destinatari e può avvalersi di consulenti esterni entro il budget assegnato.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione assegna al Garante etico risorse adeguate e ne assicura l'autonomia operativa. Gli organi e il personale del Consorzio sono tenuti a collaborare; l'ostacolo all'attività del Garante costituisce violazione del Codice.

4.4 Il Garante etico non ha poteri disciplinari: accerta i fatti e formula proposte motivate agli organi competenti a irrogare le sanzioni.

Art. 5 — Riservatezza e conservazione

5.1 I componenti del Garante etico sono tenuti al segreto su fatti e persone di cui vengano a conoscenza, anche dopo la cessazione dell'incarico.

5.2 La documentazione delle segnalazioni e delle istruttorie è conservata in archivio protetto, ad accesso limitato, per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, salvi diversi obblighi di legge.

Titolo III — Segnalazioni

Art. 6 — Canali di segnalazione

6.1 Il Consorzio attiva i seguenti canali, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione:

- un indirizzo di posta elettronica dedicato, accessibile al solo Garante etico (etica@sozialcoop.it);
- una casella postale fisica o un plico riservato indirizzato al Garante etico presso la sede legale, con doppia busta chiusa;
- su richiesta del segnalante, un incontro diretto con il Garante etico, da fissarsi entro quindici giorni, di cui è redatto verbale sottoscritto.

6.2 Le segnalazioni possono essere presentate in lingua italiana o tedesca.

6.3 Il Consorzio informa i Destinatari dell'esistenza dei canali interni e della possibilità di ricorrere ai canali di segnalazione esterna previsti dal D.Lgs. 24/2023 nei casi ivi contemplati.

Art. 7 — Contenuto della segnalazione

7.1 La segnalazione contiene, per quanto possibile: la descrizione circostanziata del fatto; il tempo e il luogo; le persone coinvolte; gli elementi di riscontro disponibili; le generalità e i recapiti del segnalante.

7.2 Sono ammesse segnalazioni anonime, che sono prese in considerazione se sufficientemente circostanziate e supportate da elementi verificabili.

7.3 La segnalazione non è un atto di accusa: essa attiva una verifica, non un giudizio. Il segnalante non è tenuto a fornire prove della violazione.

Art. 8 — Istruttoria

8.1 Il Garante etico rilascia avviso di ricevimento entro sette giorni e conclude l'istruttoria, di norma, entro sessanta giorni, prorogabili una sola volta con comunicazione motivata al segnalante; in ogni caso fornisce riscontro entro tre mesi dall'avviso di ricevimento.

8.2 L'istruttoria si svolge nel rispetto del contraddittorio: la persona coinvolta è informata e sentita, salvo che ciò comprometta l'accertamento dei fatti o esponga il segnalante a rischio di ritorsione, e ha diritto di presentare memorie e documenti.

8.3 Al termine il Garante etico redige una relazione motivata con la quale: archivia la segnalazione manifestamente infondata; ovvero accerta la violazione e trasmette la proposta all'organo competente ai sensi del Titolo IV; ovvero, pur non ravvisando violazioni, formula raccomandazioni organizzative.

8.4 Se il fatto segnalato può costituire reato o riguarda l'incolumità di una persona, il Garante etico informa immediatamente il Presidente affinché siano assunti senza indugio i provvedimenti urgenti e adempiuti gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, restando impregiudicati gli obblighi individuali di legge.

8.5 Se la segnalazione riguarda un componente del Consiglio di Amministrazione, il Garante etico riferisce direttamente all'organo di controllo, ove nominato, e all'Assemblea per il tramite del Presidente o, in caso di coinvolgimento di quest'ultimo, del Vice Presidente.

Art. 9 — Tutela del segnalante e delle persone coinvolte

9.1 L'identità del segnalante non è rivelata senza il suo consenso espresso, salvi i casi previsti dalla legge.

9.2 È vietata ogni ritorsione: licenziamento, sanzione, demansionamento, mancato rinnovo, trasferimento, mancata assegnazione di commesse, esclusione da opportunità, isolamento o altri atti pregiudizievoli, diretti o indiretti, conseguenti alla segnalazione. Le presunte ritorsioni sono esaminate con procedura d'urgenza dal Garante etico.

9.3 La persona coinvolta è tutelata sotto il profilo della riservatezza e della reputazione fino all'accertamento definitivo; l'archiviazione è comunicata anche a coloro che ne avessero avuto conoscenza per ragioni d'ufficio.

Titolo IV — Procedimento sanzionatorio

Art. 10 — Organi competenti

10.1 Le sanzioni sono irrogate:

- verso i dipendenti: dal datore di lavoro, secondo le procedure del contratto collettivo applicabile e dell'art. 7 della Legge 300/1970;
- verso amministratori e titolari di deleghe: dal Consiglio di Amministrazione e, per la revoca e l'azione di responsabilità, dall'Assemblea;
- verso le cooperative socie: dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 7 e 11 dello Statuto;
- verso collaboratori, consulenti, fornitori e partner: dal Presidente o dal soggetto delegato alla gestione del contratto;
- verso volontari e tirocinanti: dal responsabile del servizio, sentito il Presidente.

Art. 11 — Criteri di graduazione

11.1 La misura è determinata tenendo conto: della gravità oggettiva del fatto e del danno arrecato; dell'elemento soggettivo (dolo o colpa); del ruolo e del grado di autonomia del responsabile; della reiterazione; del pregiudizio arrecato a persone assistite, lavoratori o all'immagine del Consorzio; della collaborazione prestata all'accertamento e delle iniziative di riparazione adottate.

Art. 12 — Misure verso le cooperative socie

12.1 Verso le cooperative socie, secondo gravità crescente:

- richiamo scritto del Consiglio di Amministrazione, con invito a rimuovere la violazione entro un termine assegnato;
- diffida formale, con piano di adeguamento e verifica;
- sospensione temporanea dall'assegnazione di nuove commesse, progetti o opportunità consortili, per un periodo determinato non superiore a dodici mesi;
- proposta di esclusione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, nei casi di danno materiale al Consorzio, di inosservanza grave dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni sociali, ovvero di reiterazione dopo diffida.

12.2 Prima dell'adozione di ogni misura, la cooperativa interessata è informata per iscritto degli addebiti e ha almeno quindici giorni per presentare le proprie deduzioni ed essere sentita.

12.3 Restano ferme le procedure di mediazione e la clausola arbitrale di cui agli artt. 37 e 38 dello Statuto, nonché il diritto di opposizione alla delibera di esclusione nel termine statutario.

Art. 13 — Misure verso terzi contraenti

13.1 I contratti con fornitori, appaltatori, consulenti e partner contengono la clausola di cui all'art. 18 e prevedono, in caso di violazione: la diffida ad adempiere; la sospensione dei pagamenti relativi alle prestazioni contestate; la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.; l'esclusione da futuri affidamenti per un periodo determinato; il risarcimento del danno.

Art. 14 — Misure cautelari

14.1 Nei casi di particolare gravità, in particolare quando siano coinvolte persone assistite o vi sia rischio di reiterazione o di inquinamento delle prove, l'organo competente può disporre, in via cautelare e per il tempo strettamente necessario, l'allontanamento dal servizio, la sospensione delle deleghe o la sospensione dell'assegnazione di attività, senza che ciò costituisca anticipazione del giudizio.

Titolo V — Formazione e comunicazione

Art. 15 — Consegna e sottoscrizione

15.1 Copia della Carta dei Valori, del Codice Etico e del presente Regolamento è consegnata, con dichiarazione di presa visione e adesione: ai nuovi assunti all'atto dell'assunzione; agli amministratori all'atto dell'accettazione della carica; alle cooperative socie all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'art. 6, lett. f) dello Statuto; ai collaboratori, volontari e tirocinanti all'avvio del rapporto.

Art. 16 — Piano di formazione

16.1 Il Consorzio realizza almeno un intervento formativo annuale sui contenuti del Codice, differenziato per ruolo, con moduli specifici su: tutela delle persone vulnerabili e prevenzione degli abusi; conflitto di interessi e rapporti con la Pubblica Amministrazione; protezione dei dati personali; salute e sicurezza; procedura di segnalazione.

16.2 La partecipazione è obbligatoria per il personale e per gli amministratori; la frequenza è documentata.

Art. 17 — Comunicazione esterna

17.1 La Carta dei Valori, il Codice Etico e il presente Regolamento sono pubblicati nella sezione dedicata del sito internet del Consorzio, unitamente ai riferimenti del canale di segnalazione.

Titolo VI — Adesione di socie, fornitori e partner

Art. 18 — Clausola contrattuale tipo

18.1 Nei contratti con fornitori, appaltatori, consulenti e partner è inserita la seguente clausola:

«La parte dichiara di aver ricevuto copia del Codice Etico della Società Cooperativa Sozialcoop Dolomiti — Consorzio Cooperativo Sociale, di conoscerne il contenuto e di impegnarsi a osservarne i principi, nonché a farli osservare ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subappaltatori, nell'esecuzione del presente contratto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima il Consorzio a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno.»

Art. 19 — Dichiarazione delle cooperative socie

19.1 All'atto della domanda di ammissione e, successivamente, in occasione di ogni modifica sostanziale del Codice, la cooperativa socia rende dichiarazione scritta, sottoscritta dal legale rappresentante e assunta con deliberazione del proprio organo amministrativo, di conoscere e accettare integralmente la Carta dei Valori, il Codice Etico e il presente Regolamento, e di impegnarsi a diffonderli presso i propri organi, il personale e i collaboratori impegnati in attività consortili.

Titolo VII — Monitoraggio e revisione

Art. 20 — Relazione annuale

20.1 Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante etico trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente: il numero e la tipologia delle segnalazioni ricevute e il loro esito, in forma aggregata e anonima; le criticità organizzative rilevate; lo stato di attuazione del piano di formazione; le proposte di aggiornamento.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza dell'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, una sintesi della relazione, che può essere valorizzata anche nel bilancio sociale ove redatto.

Art. 21 — Indicatori di attuazione

21.1 Sono monitorati almeno i seguenti indicatori: percentuale di Destinatari che hanno sottoscritto il Codice; ore di formazione erogate; numero di dichiarazioni di conflitto di interessi registrate; numero di segnalazioni e tempi medi di riscontro; numero di contratti contenenti la clausola etica; esiti dei procedimenti sanzionatori.

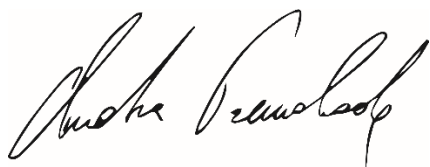
Art. 22 — Revisione ed entrata in vigore

22.1 Il presente Regolamento è dal Consiglio di Amministrazione, entra in vigore dalla data di approvazione ed è riesaminato con la medesima periodicità prevista per il Codice Etico.

22.2 Le modifiche di carattere meramente operativo — recapiti dei canali di segnalazione, modulistica, articolazione dei moduli formativi — possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all'Assemblea nella prima riunione utile.

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 12/05/2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Tremolada', written in a cursive style.

ANDREA TREMOLADA
